

Aggiornamento normativo

n. 341 / 2020

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. **Normativa europea**

- ✓ **BRRD**: pubblicato un Discussion Paper dell'EBA
- ✓ **CRR**: pubblicate le Linee Guida per l'applicazione della disposizione per le posizioni strutturali fx
- ✓ **CONSOLIDAMENTO BANCARIO**: in consultazione le Linee Guida della BCE
- ✓ **CRD V**: pubblicata una rettifica al testo della direttiva
- ✓ **MiFIR**: prorogata l'applicazione del regime transitorio per i derivati negoziati in borsa

II. **Normativa italiana**

- ✓ **EMERGENZA COVID-19**: pubblicata una comunicazione della Banca d'Italia in merito alla conformità agli Orientamenti dell'EBA

Imprese di assicurazione

III. **Normativa europea**

- ✓ **SOLVENCY II**: avviata una pubblica consultazione della Commissione Europea per una possibile revisione

IV. **Normativa italiana**

- ✓ **EMERGENZA COVID-19**: ripristinati i termini ordinari di gestione dei reclami e la ripresa dei servizi postali



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ BRRD: PUBBLICATO UN DISCUSSION PAPER DELL'EBA

In data 26 giugno 2020, l'EBA ha pubblicato un [Discussion Paper](#) relativo al potenziamento delle misure di intervento precoce (*early intervention measures* – in breve, EIMs) previste dalla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD).

In particolare, la consultazione è volta a migliorare ulteriormente gli strumenti di gestione delle crisi a disposizione delle autorità competenti, oltre ai poteri di vigilanza consolidati previsti dalla CRD IV e dal meccanismo di vigilanza unico (SSMR).

Gli esiti di tale consultazione verranno valutati nel quadro della possibile sostituzione delle Linee Guida dell'EBA del 29 luglio 2015, sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce, con delle norme tecniche di attuazione (RTS) per specificare una serie minima di indicatori per l'uso delle EIMs, in conformità con quanto disposto dall'art. 27 (5) della BRRD,

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 25 settembre 2020.

✓ CRR: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE PER LE POSIZIONI STRUTTURALI FX

In data 1° luglio 2020, l'EBA ha pubblicato le proprie [Linee Guida](#) sul trattamento delle posizioni strutturali in valuta estera che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui propri coefficienti patrimoniali (*structural FX provisions*).

In particolare, ai sensi dell'art. 352, comma 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), tali posizioni possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Alla luce delle diverse interpretazioni ed applicazioni all'interno dell'UE, e considerando che l'applicazione di tale disposizione può avere impatti significativi sui requisiti patrimoniali, le Linee Guida identificano criteri uniformi per assistere le Autorità competenti nella valutazione della natura strutturale di una posizione in divisa estera e per verificare se tale posizione sia stata deliberatamente destinata a coprire i coefficienti di capitale.

Le Linee Guida saranno applicabili dal 1° gennaio 2022.

✓ CONSOLIDAMENTO BANCARIO: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA DELLA BCE

In data 1° luglio 2020, la BCE ha posto in [consultazione](#) le proprie Linee Guida relative all'approccio di vigilanza sulle operazioni di consolidamento nel settore bancario.

In particolare, le Linee Guida chiariscono i principi posti alla base dell'approccio seguito dalla BCE nel valutare i progetti di consolidamento bancario, al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo di vigilanza relativo alle suddette operazioni.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 1° ottobre 2020.

✓ CRD V: PUBBLICATA UNA RETTIFICA AL TESTO DELLA DIRETTIVA

In data 3 luglio 2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una [rettifica](#) al testo della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

✓ MiFIR: PROROGATA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO PER I DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA

In data 3 luglio 2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la [comunicazione](#) del Commissione europea relativa al rinvio della data di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di libero accesso per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa.

In particolare, l'articolo 54, comma 2, del MiFIR prevede un periodo transitorio durante il quale gli articoli 35 e 36 del MiFIR non si applicano alle controparti centrali (CCP) o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto di beneficiare del regime transitorio per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa. In considerazione del particolare contesto di mercato, caratterizzato da un alto grado di incertezza e di volatilità a causa della pandemia da Covid-19, la Commissione europea ha deciso di prorogare le disposizioni transitorie la cui scadenza era fissata per il 3 luglio 2020.

II. Normativa italiana

✓ EMERGENZA COVID-19: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AGLI ORIENTAMENTI DELL'EBA

In data 30 giugno 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) con la quale ha dato attuazione agli Orientamenti dell'EBA relativi agli obblighi

di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi da Covid-19 (gli “Orientamenti”), pubblicati dall’EBA il 2 giugno 2020.

In ragione delle discrezionalità riconosciute alle singole Autorità competenti, la Banca d’Italia ha previsto per le segnalazioni:

- l’invio a livello individuale per le sole banche non appartenenti a gruppi;
- l’esclusione dalle informazioni richieste dai *templates* F 93.01 e F 93.02.

La comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua della pubblicazione.

Imprese di assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: AVVIATA UNA PUBBLICA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER UNA POSSIBILE REVISIONE

In data 1° luglio 2020, la Commissione Europea ha avviato una [pubblica consultazione](#), in forma di questionario, per acquisire informazioni al fine di procedere a un'eventuale revisione del quadro prudenziale previsto dalla Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

In particolare, la pubblica consultazione ha ad oggetto:

- la sostenibilità nel lungo termine delle attività svolte dalle imprese di assicurazione e delle priorità del quadro prudenziale europeo;
- la proporzionalità del quadro prudenziale europeo e la trasparenza nei confronti del pubblico;
- la possibilità di migliorare la fiducia dei cittadini, di rafforzare il mercato unico dei servizi assicurativi e di migliorare la protezione degli assicurati e la stabilità finanziaria;
- i nuovi rischi quali, ad esempio, quelli di tipo climatico, ambientale e informatico.

Il termine ultimo per rispondere al questionario è fissato al 1° ottobre 2020.

II. Normativa italiana

- ✓ EMERGENZA COVID-19: RIPRISTINATI I TERMINI ORDINARI DI GESTIONE DEI RECLAMI E LA RIPRESA DEI SERVIZI POSTALI

In data 30 giugno 2020, tenuto conto del graduale superamento dei problemi operativi dovuti alla pandemia da Covid-19 l'IVASS ha pubblicato un [avviso](#) con cui dispone il ripristino degli ordinari termini previsti per la gestione dei reclami e delle richieste di informazioni che le imprese di assicurazione riceveranno a partire dal 1° luglio 2020.

Inoltre, in considerazione della ripresa della regolare erogazione dei servizi postali, l'IVASS ha inoltre invitato le imprese di assicurazione ad offrire ai clienti la possibilità di utilizzare, in base alle necessità del caso, le diverse modalità comunicative disponibili (servizio postale, posta elettronica o altri mezzi telematici).